

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA (CSR) 2023-2027:

**SRD01 «Investimenti produttivi agricoli per la
competitività delle aziende agricole - investimenti»**

Firenze, 10 febbraio 2025

Bando SRD01 - Investimenti (annualità 2024)

E' stato:

- adottato con Decreto Dirigenziale n. 1442 del 24/01/2025;
- pubblicato sul BURT n. 6 del 05/02/2025 - parte III , come supplemento.

Ha una dotazione finanziaria di **70 milioni di euro**.

Rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Finalità

Sostenere investimenti che potenziano la competitività sui mercati delle aziende agricole e che accrescano la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali.

La concessione del sostegno è prevista per investimenti, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

- a)** Valorizzano il capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e le dotazioni delle aziende. Non rientrano nel campo di applicazione del presente bando gli investimenti collegati alla gestione della risorsa idrica per scopi irrigui, come meglio declinato al successivo paragrafo "Interventi/spese non ammissibili";
- b)** Incrementano le prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;
- c)** Migliorano le caratteristiche dei prodotti e differenziano la produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- d)** introducono innovazione tecnica e gestionale nei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- e)** Valorizzano le produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Beneficiari

Sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto della esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche:

1. imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 45/2007 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49/R/2017;
2. imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
4. coltivatore diretto (CD) iscritto nella gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto.

Ambiti e settori di intervento

(1/2)

Sono **ammessi** al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno, **tutti i comparti produttivi** connessi alla **produzione dei prodotti elencati nell'Allegato I del TUEF**.

Con riferimento al comparto dei **“piccoli frutti” e “funghi”** rientrano nel campo di applicazione del presente intervento quando **provenienti esclusivamente da coltivazione**; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da “tartufaie coltivate” definite tali ai sensi della L.R. 50/95.

Sono **esclusi** i comparti produttivi connessi:

- ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- alle colture dedicate alla produzione di bio-combustibili quali la produzione di biomassa e le short rotation.

Ambiti e settori di intervento

(2/2)

Le **attività sostenute** sono quelle:

- a) della produzione primaria, incluso l'allevamento;
- b) le attività di trasformazione e di commercializzazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni richiamate al paragrafo "Condizioni per l'ammissibilità di investimenti in trasformazione e commercializzazione" del bando.

Attenzione al settore **dell'apicoltura/miele**

Sono **esclusi** gli interventi inerenti i beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati sia alla gestione o allo svolgimento di tale attività, sia in forma stanziale che nomadista, sia che siano utili per la fase di trasformazione e commercializzazione dal momento che sono sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027.

Sono **ammessi** gli investimenti che hanno per oggetto fabbricati/locali destinati all'attività di trasformazione/lavorazione del miele e/o per la sua commercializzazione a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo "Interventi finanziabili".

Cosa finanzia

(1/7)

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.0 ACQUISTO TERRENI

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI

A.5 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

A.6 DOTAZIONI AZIENDALI

A.7: REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTE RINNOVABILE

B) SPESE GENERALI

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI

A.O ACQUISTO TERRENI

(2/7)

- E' consentito l'acquisto di terreni finalizzato alla ricomposizione fondiaria.
- E' ammesso per un importo inferiore o uguale al 10% delle spese totali ammesse a contributo del presente tipo di intervento con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.
- Devono essere rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Acquisto di terreni" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI (3/7)

- Definiti i “**Fabbricati produttivi aziendali**” come fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo che assolvono ad una delle funzioni descritte al punto A.1 del successivo paragrafo “Interventi finanziabili”. Rientrano in questa dizione anche le “strutture temporanee” di cui al comma 3 lettera b) dell’art. 70 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 3 del DPGR n. 63/R/2016;
- Trasformazione e commercializzazione** dei prodotti agricoli (**settore Miele**): gli interventi in locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento e/o alla trasformazione e/o confezionamento del miele sono ammessi al sostegno in forma condizionata. Nell’atto di assegnazione deve essere indicato che tale condizionamento decade se al collaudo della domanda di pagamento a saldo, si rileva l’avvenuta installazione di materiali, macchine e attrezzature tutte funzionanti ed utili per lo svolgimento dell’attività a cui l’intervento è finalizzato, pena la revoca del contributo relativo alla parte dell’investimento da attribuire al settore miele

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE STOCCACCIO EFFLUENTI (4/7)

- La copertura delle vasche è consentita solo se va a completare un intervento di realizzazione ex novo di strutture di stoccaggio o di ristrutturazione di strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti palabili e non palabili degli allevamenti;
- Non sono ammessi interventi finalizzati alla sola copertura di strutture di stoccaggio esistenti in quanto ammissibile nell'intervento SRD02;

A.5 MIGLIORAMENTI FONDIARI

(5/7)

- Miglioramento di impianti abbandonati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo.

Sono considerati abbandonati quando non sono stati oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da esserne visibilmente riconoscibile da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree e l'incuria e che ***non sono stati inseriti nei piani grafici presentati, nei 3 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, ai fini del percepimento dei premi a superficie della PAC e/o del PSP-CSR 2023/2027;***

Non sono ammessi al sostegno castagneti da frutto che beneficino/hanno beneficiato di **contributi a valere su interventi forestali** riferiti alla programmazione sullo sviluppo rurale 2014/2022 e 2023/2027;

A.6 DOTAZIONI AZIENDALI

(6/7)

- Definisce “**Dotazioni temporanee**”, i manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Rientrano in questa dicitura le cosiddette “strutture temporanee” di cui al comma 1 e al comma 3 lettera a) dell’art. 70 della L.R. 65/2014 e art. 1 e 2 del DPGR n. 63/R/2016, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo le serre mobili/ombreggiamento, i tunnel ad uso zootecnico. Nei casi in cui l’autorizzazione rilasciata dal comune abbia una durata inferiore al periodo di vincolo è fatto obbligo, prima della scadenza della stessa, che vengano di nuovo riposizionate all’interno dell’UTE/UPS, o spostate nel rispetto di quanto previsto al punto A.6 del paragrafo “Interventi finanziabili”;
- Apicoltura/miele**, non sono ammessi al sostegno i **beni mobili** (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati sia alla gestione che allo svolgimento **dell’attività di apicoltura**, in forma stanziale e nomadista, sia per lo svolgimento **dell’attività di trasformazione/commercializzazione** del miele, in quanto sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027.

A.7: IMPIANTI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (7/7)

- 1) Sono ammessi gli impianti tecnologici per la produzione di energia: geotermica; solare; eolica;
- 2) Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- 3) Sono ammessi a condizione che siano **realizzati unitamente ad un intervento di realizzazione ex novo o di ristrutturazione di fabbricati** produttivi aziendali elencati al punto A.1 del presente paragrafo;
- 4) Gli impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare **sono ammissibili a condizione che non siano installati a terra bensì su una copertura a disposizione dell'azienda stessa** (tetto, tettoia etc..).
- 5) Devono essere destinati solo all'autoconsumo aziendale ovvero **la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale**. Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo aziendale si deve tener conto delle attività aziendali sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare;

Ragionevolezza e congruità della spesa: come si verifica (1/2)

- In generale con il “**Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana**” approvato con **DGR n. 1406 del 25/11/2024** (<http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>);
- In caso di **acquisto di macchine ed attrezzature** la verifica è fatta nei seguenti modi:
 - con il “**Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l’Informatore Agrario Srl**” in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per le macchine ed attrezzature in esso ricomprese (<https://sdpm.informatoreagrario.it/toscana/calcs>);
 - con il **metodo dei “3 preventivi”** nei casi di acquisto di macchinari/attrezzature non ricomprese nel sistema di cui al precedente punto;

Ragionevolezza e congruità della spesa: come si verifica (2/2)

- Le “**Spese Generali**” sono determinate con la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA versione “Aggiornamento 2021” (<https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati).
- In caso di «**Frantoi oleari**» le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata “Aggiornamento gennaio 2023”, consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati;
- In caso di «**Nuovi Impianti Arborei**» le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata “Aggiornamento settembre 2023”, consultabili al seguente <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>;

Avvio dei lavori e del progetto o di una attività

- Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l’avvio dei lavori del progetto o dell’attività” e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell’atto di assegnazione;
- Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi;
- L’ “avvio dei lavori del progetto o dell’attività” corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Intensità del sostegno, massimali e minimale di contributo

- **L'intensità dell'aiuto:**
 - 65% (*base*);
 - 80% (*giovane agricoltore*);
- **Contributo massimo** erogabile **per ciascuna operazione** di investimento: **€ 350 mila**;
- **Contributo massimo** erogabile **per beneficiario** e **per intero periodo** del programma: **€ 1 milione**;
- **Non sono ammesse** domande con un **contributo richiesto/concesso** al di sotto di **€ 15 mila**.

Cumulabilità

(1/4)

- **Gli aiuti** previsti dal bando **NON** possono essere **concessi in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali** dal momento che i tassi di contribuzione coincidono con quelli massimi fissati dal Reg. UE 2115/2021.
- **Inoltre NON sono cumulabili** con altre **fonti di finanziamento** di provenienza, **in tutto o in parte, unionali**.

Cumulabilità

(2/4)

Tuttavia, **se si combina altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali con SRD01**, con la domanda di sostegno, dovrà dichiarare nella sezione «Cumulabilità» del «Progetto investimenti/Piano Aziendale»:

- le singole voci di spesa oggetto di combinazione;
- l'entità del contributo a cui si intende rinunciare per effetto della combinazione;

Il contributo massimo concedibile per singola voce di spesa coincide con quanto richiesto in domanda al netto della quota a cui si intende rinunciare;

La somma del contributo di SRD01 con quello delle altre fonti di finanziamento nazionali e/o regionali, non deve superare quello risultante dall'applicazione dei tassi di contribuzione previsti dal bando e, comunque, riconosciuti in istruttoria di ammissibilità.

Cumulabilità

(3/4)

Il contributo massimo concedibile coincide con quanto richiesto in domanda di sostegno se

- non sono dichiarate voci di spesa per le quali si intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali; o
- non si indica l'entità del contributo a cui intende rinunciare;

In tutti i casi, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione deve essere inviato all'UCI una comunicazione di conferma delle dichiarazioni rilasciate in materia di cumulo, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Cumulabilità

(4/4)

Se si conferma che **non** si intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali, in sede di presentazione della domanda di pagamento, per una data voce di spesa, **non sono ammesse riduzioni al contributo** conseguenti alla combinazione della SRD01 con altre fonti di aiuto.

Se in istruttoria di saldo, per una data voce di spesa, l'entità del contributo proveniente da altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali sia maggiore rispetto a quanto confermato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione, il contributo riconosciuto può subire una ulteriore riduzione se necessaria a soddisfare le condizioni sulla cumulabilità.

Criteri di selezione/valutazione delle domande di aiuto

La domanda è inserita in un elenco in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità dichiarate in domanda.

Le domande con punteggio totale i sotto di **8 punti** sono **escluse dall'aiuto**;

Il punteggio massimo è pari a **53 punti**;

I criteri di selezione afferiscono ai principi:

- I. Finalità specifiche investimenti;
- II. Comparti produttivi;
- III. Localizzazione territoriale;
- IV. Caratteristiche del soggetto richiedente;
- V. Connessione con altri interventi;
- VI. Sistemi produttivi.

Termini per la presentazione delle domande di sostegno

Le domande si presentano **dal 15/03/2025** fino alle **ore 13.00 del 16/05/2025** utilizzando la modulistica gestita da Artea (www.artea.toscana.it).

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di Artea.

Verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta in caso di più domande riferite ad una medesima UTE/UPS.

Progetto di Investimento e/o Piano Aziendale

- Schema approvato con Decreto Dirigenziale n. 1442 del 24/01/2025;
- Versione editabile dello schema di «**Progetto di investimento e/o Piano Aziendale**» disponibile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/investimenti-produttivi-nelle-aziende-agricole-contributi-a-imprenditori-agricoli-professionali-e-coltivatori-diretti>
- Si compone delle seguenti sezioni:
 1. Descrizione azienda (*obbligatoria la compilazione; include sezione «Cumulabilità»*);
 2. Progetto (*da restituire le sezioni strettamente collegate al progetto*);
 3. Titoli autorizzativi (*da restituire le sezioni strettamente collegate al progetto*);
 4. Piano degli investimenti (*obbligatoria la compilazione*);
 5. Cronoprogramma (*obbligatoria la compilazione*);
 6. Allegati
 7. Firma

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>